



Ministero

dello Sviluppo Economico

Direzione generale energia e risorse minerarie
Ufficio D1 – Mercato del gas

Roma, data e protocollo

Ministero Sviluppo Economico
Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie

04/12/2007 - 0020386



Alla

Società AF Energia S.r.l.
Via Castelletto 13
35038 Torreglia (PD)

e.p.c.:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Alla c.a. Dr. Bortoni
Piazza Cavour, 5
20121 – Milano
mercati@autorita.energia.it

Autorità garante della concorrenza e del Mercato – Direzione Energia

Piazza Verdi 6A
00198 Roma
perla.spada@agcm.it
melissa.ripani@agcm.it

nota trasmessa esclusivamente via e-mail.

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla vendita di gas naturale ai sensi dell'art.17 del Decreto legislativo 23.5.00, n.164

In relazione alla domanda in data 13 novembre 2007 di codesta società AF Energia S.r.l., pervenuta a questo Ministero in data 20 novembre 2007, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad effettuare attività di vendita di gas naturale, a clienti finali nel territorio italiano, si trasmette in allegato la relativa autorizzazione.

Codesta Società è tuttavia tenuta ad inviare a questa Amministrazione, entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione, copia dell'Atto Istitutivo, dello Statuto e del Certificato certificato camerale, completo della dicitura di cui all'art.9 del D.P.R. n.252 del 1998.

Il Direttore dell'Ufficio D1
ing. Gilberto Dialuce



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DI

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all'articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

VISTO quanto stabilito all'articolo 17, commi 2, 3, 4 e 5 e all'articolo 18 dello stesso decreto legislativo n.164 del 2000;

VISTO il D.lgs 30 maggio 2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto del Ministero delle attività produttive del 24 giugno 2002 in materia di autorizzazione alla vendita di gas naturale a clienti finali;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 luglio 2000, recante riorganizzazione degli uffici di livello non generale del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

VISTA la domanda in data 13 novembre 2007 della società AF Energia S.r.l., pervenuta a questo Ministero in data 20 novembre 2007, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad effettuare attività di vendita di gas naturale, a clienti finali nel territorio italiano;

VISTA la documentazione allegata alla domanda in data 13 novembre 2007 e in particolare:

- Estratto di atto Costitutivo e statuto, certificato di attribuzione del numero partita IVA; ;
- la dichiarazione della società controllate AF Petroli S.p.A. di cessione del ramo di azienda vendita gas naturale e dei relativi contratti di approvvigionamento, e con la quale inoltre si impegna a fornire i mezzi tecnici e finanziari necessari ad operare;
- la dichiarazione attestante:
 - la disponibilità di gas naturale tramite la cessione da parte della società controllante AF Petroli S.p.A. dei contratti di approvvigionamento di gas naturale;
 - i dati sulle imprese dalle quali verrebbe acquistato il gas;
- l'effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di modulazione di cui all'articolo 18, del decreto Legislativo n.164 del 2000;



Assistente Amm.vo
MONACELLI Ines
Roma #
QUESTO UFFICIO 2007. 210 7 -
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
N. 3
FOGLIE CONFORME
LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI

- l'Allegato1 debitamente compilato e firmato.

Ritenuto che siano soddisfatti i requisiti previsti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164 e dal sopra citato Decreto del Ministro delle attività produttive, in data 24 giugno 2002, e visto l'articolo 3 dello stesso decreto, che stabilisce che le imprese esercenti devono avere capacità economiche tali da poter finanziare l'acquisto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi.

AUTORIZZA

la società AF Energia S.r.l.(c.f. 04245030285), con sede in Via Castelletto 13, 35038 Torreglia (PD) ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano dalla data della presente autorizzazione.

La società AF Energia S.r.l., è tenuta a:

- a) rispettare gli obblighi stabiliti dal Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché quelli stabiliti dagli articoli 6 e 7 del decreto del Ministero delle attività produttive del 24 giugno 2002, di seguito riprodotti:
- rispettare gli obblighi di cui all'articolo 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare assicurarsi della disponibilità delle capacità di stoccaggio di modulazione, trasmettendo i relativi dati al Ministero delle attività produttive prima dell'inizio del ciclo di erogazione di ogni anno, qualora richiesto;
 - rispettare i provvedimenti emanati dall'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 del 2000, tenendo conto di quanto stabilito dall'articolo 9 della deliberazione n. 119 del 21 giugno 2005 della stessa Autorità;
 - rispettare gli obblighi relativi al servizio di fornitura, di cui alla deliberazione n.168 del 29 settembre 2004 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, come modificata con deliberazione n. 158 del 27 luglio 2005, di cui al Codice di condotta commerciale determinato con la deliberazione n. 126 del 22 luglio 2004 dell'Autorità per l'Energia elettrica e il gas, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché stabiliti nei provvedimenti della stessa Autorità, relativi allo stesso servizio;
 - verificare l'affidabilità dell'approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell'importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attività produttive, qualora richiesto;
 - assicurarsi di disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attività produttive, qualora richiesto;
 - trasmettere al Ministero delle attività produttive – Direzione generale energia e risorse minerarie- Ufficio B4, i dati mensili relativi alle attività di vendita di cui al Questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito INTERNET dello stesso Ministero;
 - trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro 45 giorni dal termine di ogni trimestre, l'elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie e alle aree di prelievo omogenee, definite all'articolo 13 della deliberazione n. 138 del 4 dicembre 2003 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e successive modifiche e integrazioni ;
 - rispettare i limiti stabiliti all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;



LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 3 FOGLI E' CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
QUESTO UFFICIO.

Roma li

7 DIC. 2007

Assistente Amm.vo
MONACELLI Ines


- comunicare entro due mesi al Ministero delle attività produttive – Direzione generale energia e risorse minerarie – Ufficio D1, ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all'atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalità di approvvigionamento delle capacità di stoccaggio di modulazione;
 - nel caso di impresa del gas con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea o controllata, direttamente o indirettamente, da un'impresa con sede in uno Stato membro, svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali in Italia limitatamente alle stesse tipologie di clienti che sono state dichiarate idonee nello Stato membro dove ha sede l'impresa del gas o la relativa impresa che la controlla.
- b) rispettare gli indirizzi stabiliti dal Ministero delle attività produttive con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, nonché gli altri provvedimenti e misure adottati in applicazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;
- c) sollevare l'Amministrazione da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza dell'attività di vendita.

La presente autorizzazione può essere revocata in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e nel decreto del Ministro delle attività produttive del 24 giugno 2002, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data della presente autorizzazione, l'avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all'atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero delle attività produttive – Direzione generale energia e risorse minerarie – Ufficio D1.

La presente autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell'attività di vendita per un periodo di 12 mesi.

Roma, 4 DIC. 2007

Il Direttore dell'Ufficio D1
ing. Gilberto Dialuce



In relazione alla domanda in data 13 novembre 2007 di concessione di autorizzazione alla vendita di gas naturale ad FASIMA S.r.l. pervenuta a questo Ministero in data 20 novembre 2007, con la quale è stata richiesta l'autorizzazione ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano, si trasmette in allegato la relativa autorizzazione. La presente Società è invitata a inviare a questo Ministero, entro e non oltre 30 giorni dalla data della presente comunicazione, copia del Atto Istituzionale dello Stato e del Certificato di nascita generale, comprese delle stampelle, ai sensi del D.P.R. n.252 del 1978.

LA PRESENTE COPIA, COMPOSTA DI
N. 3 FOGLI E' CONFORME
ALL'ORIGINALE ESISTENTE PRESSO
QUESTO UFFICIO. 7 DIC. 2007

Roma li
Assistente Amm.vo
MONACELLI Ines

